FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di Assicurazione dei rischi Incendio, Furto, RCT per i proprietari privati o in locazione

Polizza SACE BT Protezione Casa & Famiglia

MOD. 13 Casa

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

a) **Nota Informativa, comprensiva del glossario**
b) **Condizioni di Assicurazione**
c) **Modulo di proposta (Questionario)**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa

Data ultimo aggiornamento 02/12/2014

NOTA INFORMATIVA
POLIZZA SACE BT PROTEZIONE CASA & FAMIGLIA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Gentile Cliente,

le informazioni contenute nella nota informativa hanno lo scopo di richiamare la Sua attenzione sui punti più importanti della polizza e sono predisposte ai sensi e per gli effetti dell'Art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (**Codice delle Assicurazioni Private**) e delle Circolari **IVASS** (**Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni)** in materia.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

SACE BT S.P.A. Sede Legale e Direzione Generale in Piazza Poli, 42 - 00187 Roma - Italia. Tel: +39 06 6976971 - Fax: +39 06 69769700 - Reg. Imp. Roma, C.F. e P. IVA 08040071006 – Email: customerservice@sacebt.it - pec: sacebt@pcert.postacert.it - Sito internet: http://www.sace.it/.
SACE BT S.P.A. è:

- una società iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane all. Sez. I con il numero 1.00149;
- autorizzata all'esercizio d'Impresa con provvedimento IVASS (ex ISVAP) n. 2286 del 23 giugno 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 154 del 3 luglio 2004 e ad esercitare l'attività assicurativa del Ramo 8 e 9 Incendio e Altri Danni ai Beni con provvedimento n. 2654 del 28 novembre 2008;
- soggetta alla vigilanza dell'IVASS.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Alla data dell'ultimo bilancio approvato e relativo all'esercizio 2015, il Patrimonio netto di SACE BT S.P.A. ammonta a 56.611.621 euro; la parte relativa al Capitale sociale interamente versato e al totale delle Riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 56.539.356 euro ed a 6.685.282 euro.
Alla stessa data l'Indice di solvibilità della gestione danni, corrispondente al rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 4,19.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni sull'Impresa assicuratrice contenute nella presenta Nota Informativa si rinvia alla pagina web http://www.sace.it/chi-siamo/le-societa-del-gruppo/sace-bt.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il Contratto è di norma stipulato con tacito rinnovo.

E' possibile tuttavia, mediante inserimento di apposita deroga all'**Art. 8 – Proroga dell'Assicurazione – periodo di Assicurazione delle Condizioni di Assicurazione**, concordare la stipula del Contratto nella forma "senza tacito rinnovo". Ciò comporterà la cessazione della copertura alla scadenza pattuita.

***Avvertenza*: In caso di polizze con tacito rinnovo, il contraente ha facoltà di "sciogliere i vincoli contrattuali che lo legano alla Società" (disdetta) mediante invio di lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza annuale di Polizza. In assenza di tale disdetta, oppure in caso di invio della comunicazione oltre i termini previsti, l'assicurazione si intende prorogata per un**

anno e così successivamente. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 8 – Proroga dell'Assicurazione – periodo di Assicurazione.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

La **Polizza SACE BT Protezione Casa & Famiglia Mod. 13 Casa** è un prodotto ideato per soddisfare le esigenze di tutti quei soggetti (Privati proprietari o in locazione) che intendono assicurare contro i rischi previsti dalle Sezioni della presente Polizza fabbricati civili o porzioni di proprietà adibiti esclusivamente ad uso residenziale.
Con la presente polizza è anche possibile assicurare più ubicazioni, ovvero più abitazioni ubicate in luoghi diversi.

Coperture Previste:

Sezione	Garanzie	Attivazione
A	Incendio	Obbligatoria
B	Furto	Facoltativa
C	Responsabilità Civile verso Terzi	Facoltativa

SEZIONE A – INCENDIO

La Società indennizza, entro i limiti delle somme indicate alle relative partite, i danni materiali e diretti causati dai seguenti eventi:

- Incendio, implosione, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- Azione del fulmine;
- Caduta di Aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- Urto veicoli;
- Fumo, gas e vapori;
- Acqua condotta da occlusione;
- Acqua condotta da rottura accidentale;
- Oneri di urbanizzazione;
- Guasti cagionati per impedire o arrestare l'incendio;
- Spese per demolire;
- Perdita di pigione;
- Onorari a Periti;
- Eventi atmosferici;
- Eventi Socio politici;
- Sovraccarico neve;
- Pannelli solari e/o fotovoltaici;
- Pannelli solari e/o fotovoltaici per danni da fenomeni elettrici;
- Spese di ricerca e riparazione;
- Spese di ricerca e riparazione per danni ad impianti di riscaldamento a pannelli radianti o pavimento;
- Spese di ricerca e riparazione per impianti idrici interrati di pertinenza;
- Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas;
- Anticipo indennizzi.
- Deflagrazione in apparecchiature per riscaldamento;
- Gelo;
- Costi accessori;
- Migliorie costruttive;
- Incendio contenuto all'aperto;
- Fenomeno elettrico;
- Spese rimpiazzo combustibile;
- Merci in refrigerazione;

- Cristalli;
- Rischio Locativo;
- Ricorso Terzi;

per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 27 – Rischi assicurati e al Prospetto Riepilogativo.

Partita Obbligatoria

- **Fabbricato, porzione di proprietà, o Rischio Locativo**
  La garanzia può essere scelta nella forma a "Valore Intero" o a "Primo Rischio Assoluto".

Partite Facoltative

- **Contenuto**
  La garanzia può essere scelta nella forma a "Valore Intero" o a "Primo Rischio Assoluto".

- **Ricorso Terzi**: forma di assicurazione di Responsabilità Civile prestata nell'ambito Incendio relativa alla copertura dei danni materiali e diretti subiti dalle cose di terzi a seguito di un evento garantito in polizza del quale l'Assicurato sia civilmente responsabile.

Per **Valore Intero** si intende la forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della proporzionale a carico dell'Assicurato così come previsto dall'Art. 1907 C.C., qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose al momento del sinistro eccede le somme assicurate.
Per **Primo Rischio Assoluto** si intende la forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 C.C..

SEZIONE B – FURTO

La Società indennizza, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti causati dalla perdita del contenuto, posto nei locali assicurati e nelle relative dipendenze, nei limiti delle somme indicate alle relative partite, in relazione a furto e rapina.

La garanzia può essere scelta nella forma a "Valore Intero" o a "Primo Rischio Assoluto".

Per **Valore Intero** si intende la forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della proporzionale a carico dell'Assicurato così come previsto dall'Art. 1907 C.C., qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose al momento del sinistro eccede le somme assicurate.
Per **Primo Rischio Assoluto** si intende la forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 C.C..
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt. 35, 43, 44, 45 e 46 e al Prospetto Riepilogativo.

SEZIONE C – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale inerente:

- la vita privata esclusa qualsiasi attività professionale, salvo per i domestici;
- proprietà del fabbricato assicurato, compresa la conduzione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- cagionati a terzi da domestici;
- dalla proprietà e conduzione di piscine, attrezzature sportive e per il gioco, giardini, strade private, parchi ed orti e relative recinzioni, cancellate e cancelli anche automatici;
- dalla caduta di antenne per la televisione o per radioamatori e di pannelli solari;
- da scoppio, implosione ed esplosione di apparecchi domestici, audiovisivi, elettrodomestici, gas ad uso

domestico;
- dalla pratica amatoriale di sport comuni e altre attività del tempo libero quali giardinaggio, modellismo, campeggio, bricolage;
- dalla proprietà ed uso da parte dell'Assicurato di armi, anche da fuoco;
- da intossicazione ed avvelenamento provocati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
- dalla proprietà e uso di biciclette, veicoli non a motore, windsurf, imbarcazioni a remi e a vela di lunghezza non superiore a metri 6,50, di cavalli da sella esclusi il noleggio, la locazione e la partecipazione a gare;
- da lavori di ordinaria manutenzione dei locali di abitazione destinati a dimora abituale;
- a terzi, trasportati e non, da figli minori o incapaci dell'Assicurato, in conseguenza di messa in circolazione e/o guida, contraria alla volontà dei genitori;
- dai figli minori del Contraente/Assicurato, quando sono affidati temporaneamente a persone con lui non conviventi;
- da caduta di neve e/o ghiaccio dai tetti;
- da spargimenti di acqua o rigurgito di fogne solo se conseguenti a rotture accidentali;
- al possesso di animali domestici e da cortile;
- da lavori – affidati a terzi - da straordinaria manutenzione;
- dall'abbattimento e dalla manutenzione delle piante e/o alberi;
- conseguenti ad inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- i danni materiali provocati dall'olio combustibile immagazzinato per il riscaldamento;
- fuoriuscita di liquidi;
- interruzione e sospensione di attività.

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti ad attività riconducibili alla conduzione dei locali per i quali è prestata l'assicurazione.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli **Artt. 48, 52, 53, 54 e 56 e Prospetto Riepilogativo.**

Avvertenza: **Si richiama l'attenzione sulle seguenti limitazioni, esclusioni e sospensioni delle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo:**

Valide per tutte le Sezioni di Polizza

- **Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia:** "Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.";
- **Art. 5 – Aggravamento del rischio:** " Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1898 C.C.";
- **Art. 13 – Obblighi in caso di sinistro:** In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve adempiere agli obblighi previsti dal presente articolo, pena la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.;
- **Art. 15 – Esagerazione dolosa del danno:** L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistono al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate od adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo;
- **Art. 19 – Assicurazione parziale:** Se al momento del sinistro la somma assicurata per il Fabbricato risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell'area, la Società risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi.
  Tuttavia se il valore del Fabbricato stimato al momento del sinistro non supera di oltre il 10% la somma assicurata, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale prevista dalla normativa dell'art. 1907 C.C..
  Se il detto limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza.

Valida per la Sezione A – INCENDIO

- **Art.30 – Esclusioni:** Articolo contenente i soggetti non rientranti nel novero dei terzi e tutto ciò che non rientra nel novero delle garanzie prestate dal Contratto; come ad esempio: i danni da furto, i danni a cose abbia in custodia, i danni da inquinamento, ecc.. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'articolo citato;
- **Art. 26 – Cambio domicilio – Trasloco degli enti assicurati:** qualora la dimora abituale o quella saltuaria vengono trasferite, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento; sempre che la nuova dimora sia ubicata nel territorio italiano. Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall'art. 5).
- **Art. 34 – Limitazioni:** La garanzia è operante, fermo il limite della somma assicurata, con le limitazioni come da Prospetto Riepilogativo relative a:
  - pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria, gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere;
  - denaro.

Valide per la Sezione B – FURTO

- **Art. 36 – Esclusioni:** Articolo contenente tutto ciò che non rientra nel novero delle garanzie prestate dal Contratto; come ad esempio: i danni indiretti, i danni verificatisi in occasione di terremoti o eruzioni vulcaniche, ecc.. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'articolo citato;
- **Art. 37 – Mezzi di chiusura:** Articolo che regolamenta le caratteristiche dei mezzi di chiusura e protezione di cui sono dotati i locali contenenti i beni assicurati. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all' Articolo citato.
- **Art. 38 – Limitazioni:** la garanzia è operante, fermo il limite della somma assicurata, con le limitazioni come da Prospetto Riepilogativo ed inerente a:
  - pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria;
  - gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere;
  - denaro;
  - per le cose contenute nei locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione. La garanzia in detti locali è limitata a mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni.
- **Art. 39** – Locali di villeggiatura: l'assicurazione è prestata per il furto delle cose assicurate limitatamente al periodo durante il quale l'Assicurato e suoi familiari conviventi, risiedono temporaneamente in locali di villeggiatura non di proprietà dell'Assicurato/Contraente, a seguito di furto con scasso dei locali stessi.
- Restano esclusi denaro, titoli di credito, quadri, arazzi ed oggetti d'arte, collezioni in genere.
- **Art. 47** – Concomitanza scoperti: qualora, in caso di sinistro, vi sia applicazione di più scoperti previsti dalla presente Sezione, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo previa detrazione dello scoperto unico del:
  - 25% se coesistono due scoperti;
  - 30% se coesistono più di due scoperti.

Valide per la Sezione C – Responsabilità Civile verso Terzi

- **Art. 49 – Esclusioni:** Articolo contenente anche tutto ciò che non rientra nel novero delle garanzie prestate dal Contratto; come ad esempio: i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, i danni derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato, ecc.. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'articolo citato;
- **Art. 50 – Validità territoriale:** Articolo contenente la validità territoriale della copertura. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Articolo citato.

Avvertenza: **Si segnala che per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate ad eccezione dei seguenti casi:**

Comune a tutte le Sezioni:

salvo il caso previsto dall'Art.1914 C.C., come disposto dall'Art. 20 – Limite massimo dell'indennizzo;

Sezione C – salvo quanto previsto dall'Art. 51 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali.

***Avvertenza*: Per alcune garanzie e/o estensioni di garanzia prestate sono previste Franchigie, Scoperti e Limiti d'indennizzo.**

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia al Prospetto Riepilogativo.

Condizioni Generali di Assicurazione

- **Sez. A – Incendio – Art. 27 – Rischi Assicurati;**
- **Sez. B – Furto e rapina Art. 35 – Oggetto dell'assicurazione;**
- **Sez. C – Responsabilità civile RCT RCO Art. 48 – Oggetto dell'assicurazione.**

Condizioni Particolari (CP)

L'Assicurato può richiedere, a complemento della copertura base, l'inclusione delle Condizioni Particolari di seguito riportate:

CP 001 Vincolo;
CP 002 Terremoto;
CP 003 Inondazioni, Alluvioni Allagamenti;
CP 010 Valore a Nuovo – Valido per la copertura Contenuto.

Definizioni di Franchigia e Scoperto

Si tratta di elementi che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'Assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell'Assicurato.

La Franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto in quanto quest'ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.

1) Esempio dell'applicazione di una Franchigia

Franchigia pari a € 1.000,00 o in alternativa pari al 5% del valore assicurato.

Ipotesi a) - Il danno subito dall'Assicurato è inferiore o uguale alla Franchigia, l'Assicuratore non versa alcun indennizzo.

Danno subito	*Importo indennizzabile*	*Franchigia*	*Importo liquidato*
€ 300,00	*€ 300,00*	*€ 1.000,00*	*€ 0,00*

Ipotesi b) - Il danno subito dall'Assicurato (ad es. € 2.000,00) è superiore alla Franchigia, l'importo liquidato dall'assicuratore sarà pari al importo indennizzabile al netto della Franchigia.

Danno subito	*Importo indennizzabile*	*Franchigia*	*Importo liquidato*
€ 2.000,00	*€ 2.000,00*	*€ 1.000,00*	*€ 1.000,00* = € 2.000,00 - € 1.000,00

2) Esempio dell'applicazione di uno Scoperto

Scoperto del 10%.
Il danno subito dall'Assicurato è pari a € 10.000,00, lo scoperto sarà pari a € 1.000,00 e l'importo liquidato dall'Assicuratore sarà pari a € 9.000,00.

Danno subito	*Importo indennizzabile*	*Scoperto*	*Importo liquidato*
€ 10.000,00	*€ 10.000,00*	*€ 1.000,00 =* *10% di € 10.000,00*	*€ 9.000,00 =* *€ 10.000,00- € 1.000,00*

3) Esempio dell'applicazione di un Limite di Indennizzo
Importo massimo liquidabile dall'Assicuratore a titolo di indennizzo del danno. Pertanto, esso è finalizzato a stabilire un "massimo esborso" a cui l'Assicuratore può essere esposto.

Ipotesi a) - Limite di indennizzo pari a € 100.000,00. Qualora l'importo indennizzabile a seguito di un sinistro sia di € 150.000,00 l'assicuratore liquiderà un importo pari a € 100.000,00.

Danno subito	*Limite di indennizzo*	*Importo indennizzabile*	*Importo liquidato*
€ 150.000,00	*€ 100.000,00*	*€ 150.000,00*	*€ 100.000,00*

Ipotesi b) – Limite di indennizzo pari a € 100.000,00. Qualora l'importo indennizzabile a seguito di un sinistro sia di € 70.000,00 l'assicuratore liquiderà un importo pari a € 70.000,00.

Danno subito	*Limite di indennizzo*	*Importo indennizzabile*	*Importo liquidato*
€ 70.000,00	*€ 100.000,00*	*€ 70.000,00*	*€ 70.000,00*

4) Esempio dell'applicazione dell'Assicurazione parziale – "Regola Proporzionale"

***Avvertenza**:* **Il Proponente in sede di trattativa è tenuto a dichiarare il reale valore delle cose da assicurare (Fabbricato e/o Contenuto) come disposto dall'Art. 16 – Procedura per la valutazione del danno e dall'Art. 18 – Determinazione del danno.**
In caso contrario egli incorrerebbe nell'applicazione dell'Assicurazione parziale - regola proporzionale - ricevendo un indennizzo ridotto rispetto all'ammontare totale del danno.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 21) Assicurazione parziale.

Ipotesi di Fabbricato sotto assicurato
Il valore assicurato del Fabbricato è inferiore al suo reale valore di ricostruzione come disposto dall'Art. 16 – Procedura per la valutazione del danno e dall'Art. 18 – Determinazione del danno.

- Valore di ricostruzione pari a € 1.000.000,00
- Somma assicurata pari a € 500.000,00

L'Assicuratore indennizzerà il danno solo in parte, o meglio in proporzione al rapporto tra somma assicurata ed il reale valore di ricostruzione. Quindi, in caso di danno subito pari ad € 500.000,00, in virtù della regola proporzionale sopra citata l'importo liquidato sarà pari a € 250.000,00.

Valore di ricostruzione	*Somma Assicurata*	*Danno subito*	*Importo Indennizzabile calcolato secondo la regola proporzionale*	*Importo liquidato*
€ 1.000.000,00	*€ 500.000,00*	*€ 500.000,00*	*€ 250.000,00 =* *(€ 500.000,00 : € 1.000.000,00)* *X* *€ 500.000,00*	*€ 250.000,00*

Vincolo Assicurativo

Il presente prodotto consente al Proponente di Vincolare la Polizza a favore dell'Istituto di Credito, quale creditore ipotecario e privilegiato in virtù dell'atto di finanziamento erogato.

4. DICHIARAZIONE DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ

Avvertenza: **Si segnala che le dichiarazioni relative alle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Tali dichiarazioni se inesatte o reticenti possono causare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, come disposto dall'Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.**

Con riferimento alla presente avvertenza, si segnala che fra le dichiarazioni che possono causare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione, si intendono incluse anche quelle:

- **rese mediante la compilazione di un eventuale questionario;**
- **presenti nel frontespizio di Polizza, che il Contraente sottoscrive in fase di perfezionamento della Polizza.**

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

***Avvertenza*: Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Si rinvia all'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione.**

Per aggravamento s'intende una variazione peggiorativa delle circostanze del rischio che determinano una situazione nuova e più rischiosa rispetto a quella definita in sede di sottoscrizione del contratto.
Esempi:

- apertura di una sala cinematografica all'interno del fabbricato;
- peggioramento delle condizioni di statica e manutenzione.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione delle garanzie assicurative ai sensi dell'Art. 1898 C.C. come disposto dall'Art. 5 – Aggravamento del Rischio.

***Avvertenza:* Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso, come disposto dall'Art.6 – Diminuzione del Rischio.**

Per diminuzione s'intende una variazione migliorativa delle circostanze del rischio che determinano una situazione nuova e meno rischiosa rispetto a quella definita in sede di sottoscrizione del contratto.

Esempi:

- modifiche migliorative dei mezzi di chiusura dei locali mediante installazione di porta blindata o inferriate a protezione delle aperture verso l'esterno dei locali;
- installazione di impianti e sistemi di prevenzione e/o protezione.

***Avvertenza:* Qualora la Polizza venga Vincolata a favore di un Istituto di Credito la Società si obbliga a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto.**

6. PREMI

Il premio di polizza viene calcolato applicando un tasso preventivamente concordato in fase di quotazione, è convenuto in misura unica e indivisibile.
Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale, alle successive scadenze di Polizza e agli aggiornamenti.

Modalità di pagamento del premio
Il pagamento del premio può essere effettuato tramite una delle seguenti modalità: denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore, assegni bancari e circolari, bonifici bancari, bollettini postali, bancomat (solo presso gli intermediari dotati di POS).

Il premio totale dovrà essere corrisposto all'intermediario che gestisce la polizza.

Avvertenza: Qualora la Polizza venga Vincolata a favore di un Istituto di Credito, la Società si obbliga a notificare tempestivamente all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio. Si rinvia alla CP001 delle Condizioni Particolari.

7. RIVALSE

***Avvertenza*: Le azioni di rivalsa possono essere esercitate dalla Società nei termini previsti dalla Legge. L'Assicuratore che ha pagato l'indennità subentra nei diritti dell'Assicurato per agire nei confronti dei terzi responsabili del danno per il recupero di quanto pagato.**
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt. 10 – Foro Competente e 11 – Rinvio alle norme di legge.

8. DIRITTO DI RECESSO

***Avvertenza:* E' facoltà delle Parti, a seguito di ogni sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, recedere dall'assicurazione.**
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 7 – Recesso in caso di sinistro.

9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 2982 c.c. e s.m. il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenza. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Il contratto assicurativo proposto da SACE BT è regolato dalla legislazione italiana.

11. REGIME FISCALE

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

***Avvertenza:* In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1913 C.C., deve dare avviso all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.**

In merito agli ulteriori aspetti legati alle modalità ed ai termini della denuncia del sinistro, agli obblighi in capo all'Assicurato, alla conservazione dei beni danneggiati, alle eventuali informazioni necessarie alla gestione del sinistro, nonché, alle procedure per la valutazione del danno, si rimanda alla lettura dei seguenti Articoli:

Valide per tutte le Sezioni di Polizza

- **Art. 13 – Obblighi in caso di sinistro;**
- **Art. 14 – Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della preesistenza;**
- **Art. 15 – Esagerazione dolosa del danno;**
- **Art. 17 – Mandato dei periti;**
- **Art. 18 – Determinazione del danno;**
- **Art. 21 – Pagamento dell'indennizzo – La Società, salvo circostanze contrarie che fanno venir meno il diritto dell'Assicurato a ricevere l'indennizzo, provvederà al pagamento dello stesso entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell'atto di liquidazione.**

Qualora la Polizza venga Vincolata a favore di un Istituto di Credito, in caso di sinistro, la Società si obbliga a:

- **non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell'Istituto ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di Parte, quello designato dall'Istituto di concerto con il Contraente;**
- **pagare esclusivamente all'Istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell'Istituto stesso.**

13. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società – SACE BT S.p.A. - UFFICIO RECLAMI Piazza Poli 42 - 00187 Roma, Fax +39 06 697697714, E-mail: reclami@sacebt.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, da redigersi sulla base del modello pubblicato sul sito dell'Autorità stessa, devono contenere:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;

c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;

d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito http://ec.europa.eu/fin-net/index_en.htm - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. ARBITRATO

La **Sezione A – Incendio** non prevede Arbitrato, tuttavia, è disciplinata una procedura per la valutazione del danno attivabile su richiesta di una delle parti. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'**Art. 16 – Procedura per la valutazione del danno.**

Per la risoluzione di eventuali controversie è prevista in ogni caso la facoltà di adire all'Autorità Giudiziaria.

15. GLOSSARIO

ABITAZIONE: Il fabbricato o porzione di fabbricato luogo di domicilio dell'Assicurato, adibito ad esclusivo uso abitativo;
ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione;
COSE: Sia gli oggetti materiali sia gli animali;
CASSAFORTE MURATA: Il mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:
- Pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm;
- Battente in acciaio, con aderente piastra di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente non inferiore a 10 mm;
- Movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione;
- Dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo;

CASSAFORTE NON MURATA: Il mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- Pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.)
- Movimento di chiusura manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incasso antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti; rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali
- Peso minimo: 200 Kg;

COLLABORATORI FAMILIARI: Gli addetti in genere ai servizi domestici - anche saltuari o occasionali - compresi giardinieri, infermieri, badanti, baby - sitter e ragazzi alla pari; che prestano la loro opera, direttamente al servizio delle persone assicurate, con mansioni svolte nei luoghi dove gli assicurati dimorano abitualmente o saltuariamente;

CONTENUTO DELL'ABITAZIONE: L'arredamento tutto dei locali di abitazione, attrezzature e scorte domestiche, apparecchi elettrodomestici, audiofonovisivi e simili, vestiario, pellicce, tappeti, moquettes, quadri, arazzi, oggetti e servizi di argenteria per uso domestico, soprammobili, oggetti di casa e personali costituenti la normale dotazione di una famiglia (e dell'eventuale ufficio e/o studio professionale intercomunicante) compresi gioielli e preziosi per uso personale. Sono esclusi i veicoli a motore e loro parti;

CONTRAENTE: La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione;

DIMORA BITUALE: L'abitazione, indicata in polizza, dove l'Assicurato ed i suoi familiari conviventi dimorano abitualmente;

DIMORA SALTUARIA: Villa unifamiliare o appartamento, ove l'Assicurato non dimora abitualmente, ma di cui può disporre in qualsiasi momento;

DISABITAZIONE: L'assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi;

DOCUMENTI: Documenti personali, registri, dischi e nastri per macchine ed elaboratori elettronici;

ESPLOSIONE: Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga ad alta velocità;

FABBRICATO: L'intero fabbricato adibito per almeno 2/3 della superficie dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali e costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture in materiali incombustibili; solai e armatura del tetto anche in legno, compresi fissi, infissi e tutti gli impianti fissi di servizio e quant'altro non costituente contenuto, escluso il solo valore dell'area, se il fabbricato medesimo è completamente occupato dall'abitazione o dall'ufficio dell'Assicurato; diversamente la sola parte del fabbricato costituente l'abitazione o l'ufficio dell'Assicurato/Contraente, compresi i locali ad uso soffitta, box e cantina e la pertinente quota di parti del fabbricato costituenti proprietà comune, compresi altresì tappezzerie, tinteggiature, affreschi e statue che non abbiano particolare valore artistico, nonché muri di recinzione e cancelli;

FISSI ED INFISSI: I manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione;

FRANCHIGIA: La parte di indennizzo, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell'Assicurato;

FURTO: L'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per se stessi o per gli altri;

IMPLOSIONE: Il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi rispetto alla pressione esterna;

INCENDIO: La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di apposito focolare che può auto estendersi e propagarsi con l'esclusione dei danni dovuti a fuoco senza fiamma ad es. sigarette;

INCOMBUSTIBILITÀ: Le sostanze e i prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né reazione esotermica;

INDENNIZZO: La somma dovuta dalla società in caso di sinistro;

MASSIMALI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: Le somme fino alla concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione per ogni sinistro;

PERSONE ASSICURATE (AI SENSI DELLA SEZIONE RCT): L'Assicurato/Contraente; i familiari dell'Assicurato (coniuge, parenti, affini) con lui stabilmente conviventi; qualsiasi altra persona con lui stabilmente convivente nonché i collaboratori familiari mentre prestano la loro opera continuativamente o con periodicità regolare, direttamente al servizio dell'Assicurato o di taluno dei familiari con lui conviventi;
NUCLEO FAMILIARE: L'insieme delle persone che costituiscono la famiglia dell'Assicurato, anche non a carico, purché con lui stabilmente conviventi in quanto domiciliate presso lo stesso;
ONDA SONICA: L'effetto prodotto dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
POLIZZA: Il documento che prova l'assicurazione;
PREMIO: La somma dovuta dal Contraente alla Società;
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: La forma di assicurazione che, in caso di sinistro, prevede il risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore complessivo che le cose assicurative avevano al momento del sinistro, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.;
RAPINA: L'impossessamento di cosa mobile di cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia;
RISCHIO: La probabilità che si verifichi il sinistro ed entità dei danni che possono derivarne;
SCOPERTO: La parte dell'indennizzo, espressa in percentuale, che rimane sempre a carico dell'Assicurato;
SCOPPIO: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione;
SINISTRO: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
SOCIETÀ: La SACE BT SPA;
TETTO: L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici;
VALORE INTERO: La forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Qualora al momento del sinistro venga accertato un valore superiore a quello assicurato, l'Assicurazione sopporta una parte proporzionale del danno come previsto dall'art. 1907 C.C.

SACE BT è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale
Valerio Perinelli